

**ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) PER LA
CANDIDATURA A SITO UNESCO DI
“Faune, flore e rocce del cenozoico nella Val d’Alpone”**

L’anno ... il giorno ... del mese dipresso
.....viene sottoscritto tra le parti di seguito indicate, il
presente atto:

- (Capofila) **ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO LESSINI DURELLO”** con sede in **Soave (VR)**, via **Mattielli n. 11**, codice fiscale **03020050237**, in persona del **Presidente Giamberto Bochese** suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente di cui sopra, nell’esercizio dei poteri conferitegli con deliberazione di n. ... del in forza dello Statuto e dei regolamenti vigenti presso detto
- (Mandante/partner) Provincia di con sede in(...), vian..., codice fiscale, in persona del suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente locale di cui sopra, nell’esercizio dei poteri conferitegli con deliberazione din. ... del in forza dello Statuto e dei regolamenti vigenti presso detto Ente;
- (Mandante/partner) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con sede in(...), vian..., codice fiscale, in persona delsuo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente di cui sopra, nell’esercizio dei poteri conferitegli con

deliberazione din. ... del in forza dello Statuto e dei regolamenti vigenti presso detto Ente;

- (Mandante/partner) Comune di, ente locale con sede in(...), vian..., codice fiscale, in persona delsuo legale rappresentante , domiciliato per la carica presso la sede dell'ente locale di cui sopra, nell'esercizio dei poteri conferitegli con deliberazione din. ... del in forza dello Statuto e dei regolamenti vigenti presso detto Ente.

PREMESSO

- che i singoli Organi decisionali degli Enti aderenti hanno esplicitato formalmente la volontà di adesione alla presente Associazione Temporanea di Scopo, come da relative delibere acquisite in atti

CONSIDERATO

- il carattere di pregio del Paesaggio e della Valle d'Alpone, sede di rocce vulcaniche che racchiudono numerosi giacimenti paleontologici dell'Eocene, e nella consapevolezza che si tratta di luoghi di eccezionale valore universale in relazione ai criteri definiti dalle Linee Guida per l'applicazione della Convenzione Unesco, relativa alla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, stipulata a Parigi il 16 novembre 1972 e ratificata dallo Stato Italiano con Legge n.184 nel 1977;
- che coerentemente con l'art. 1 di detta Convenzione tale sito si caratterizza per essere ascrivibile nella categoria dei paesaggi culturali, ossia quei siti che sono originati dalla combinata attività dell'uomo e della natura;

- che la Valle d'Alpone è sede di rocce vulcaniche e sedimentarie marine che racchiudono numerosi giacimenti paleontologici dell'Eocene, tra cui quelli di Bolca.
- Che i fossili di Bolca sono conosciuti da lungo tempo: le prime notizie certe risalgono ad un documento del 1550. Inoltre, risale al 1571 l'importante raccolta del farmacista Francesco Calzolari di Verona che nel suo museo, il primo museo naturalistico conosciuto al mondo, esponeva anche alcuni pesci di Bolca. La grande biodiversità e l'eccezionale conservazione, specialmente dei pesci rinvenuti nelle due località più rappresentative di Bolca, la Pesciara e il Monte Postale, ne fa il giacimento più ricco al mondo.
- Che il patrimonio paleontologico della valle, che è conservato in alcuni piccoli musei locali e nei principali musei italiani, europei ed extraeuropei, ha un importante ruolo nella Storia della Scienza.
- Che il territorio della Valle d'Alpone è un punto di riferimento per chi si interessa di Paleontologia con alcune delle località fossilifere più importanti al mondo, in particolare per quanto riguarda l'Eocene marino e terrestre.
- che il sito vuole essere iscritto all'interno della lista propositiva (tentative list) italiana che costituisce pre-condizione necessaria per l'avvio del procedimento di candidatura;
- che gli enti sottoscrittori condividendo i valori sottesi dalla candidatura Unesco si propongono di predisporre il dossier di candidatura per ottenere il riconoscimento. A tal fine intendono costituirsi in Associazione temporanea di Scopo (di seguito denominata "ATS") per la realizzazione del predetto scopo.

Tutto ciò premesso e con l'intesa che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) è denominata **"Faune, flore e rocce del cenozoico della Val d'Alpone"** e ha la propria sede legale presso il **Comune di Vestenanova** e una sede operativa presso il soggetto Capofila di cui al successivo art. 6.

Art. 2 – SCOPO E OGGETTO DELL'ATTIVITA'

L' Associazione Temporanea di Scopo non ha fine di lucro e persegue lo scopo di presentare nelle sedi competenti la candidatura a sito Unesco con il nome provvisorio **"Faune, flore e rocce del cenozoico nella Val d'Alpone"** al fine di ottenerne il riconoscimento.

In particolare per realizzare lo scopo l'attività della l'Associazione sarà principalmente indirizzata:

- alla attivazione di un qualificato gruppo di lavoro per l'elaborazione del dossier di candidatura;
- al coinvolgimento della popolazione locale e dei portatori di interesse;
- alla ricerca di finanziamenti e contributi per il sostegno di tale candidatura;
- alla presentazione e alla promozione della candidatura nelle competenti sedi;
- al recepimento nel dossier di candidatura di eventuali prescrizioni richieste in fase istruttoria;
- ad ogni altra attività necessaria funzionale al perseguimento dello scopo perseguito di ottenimento dell'inserimento nella tentative list italiana - UNESCO.

ART. 3 – COMITATI

Al fine di raggiungere l'obiettivo di cui all'art.,2, l'ATS costituisce:

- a) Un Comitato Scientifico, composto da almeno 7 rappresentanti del mondo della Cultura e della Scienza, proposti dagli Enti Promotori e Partecipanti;
- b) Un Comitato di Gestione, composto dal Legale Rappresentante di ogni Ente Partecipante o suo delegato;
- c) Un Consiglio Direttivo composto da 7 membri 3 nominati dal Comitato Scientifico e 4 eletti dal Comitato di Gestione.

ART. 4 - DURATA E SCIoglimento

L'Associazione Temporanea di Scopo si scioglie al raggiungimento delle finalità e degli scopi previsti dal presente accordo.

La durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto) e comunque al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2. A quella data l'associazione si potrà sciogliere, senza bisogno di ulteriori formalità o adempimenti, a condizione che il Capofila mandatario porti a termine tutte le obbligazioni assunte e che siano stati liquidati tutti i rapporti anche economici relativi alla realizzazione ed attuazione dello scopo di cui all'articolo 2. Potrà essere altresì rinnovata per gli scopi di cui all'art. 2, con determinazione e previo parere del Consiglio Direttivo.

L'eventuale avanzo di liquidazione sarà restituito agli associati, proporzionalmente ai versamenti effettuati.

ART. 5 - SPESE PER LA CANDIDATURA E LORO FINANZIAMENTO

Gli associati si impegnano a costituire un fondo comune per la copertura delle spese per la candidatura Unesco.

Il fondo comune è alimentato da contributi versati dagli enti sottoscrittori e dai contributi versati da altri soggetti che condividono gli scopi sociali.

Il fondo comune è amministrato dal soggetto capofila e trova appostazione contabile nei propri bilanci.

Ciascun ente sottoscrittore si impegna sul piano politico-programmatico a stanziare eventuali importi nei propri bilanci di previsione, in una o più delle annualità o a partecipare con attività di supporto alle realizzazioni di cui all'art. 2.

ART. 6 – CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONE

Alla Associazione possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti Pubblici, Organismi Economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividono gli scopi sociali.

L'Associazione potrà attivare la ricerca di sponsorizzazioni con procedure di evidenza pubblica.

ART. 7 – INDIVIDUAZIONE E COMPITI E DEL SOGGETTO CAPOFILA

I sottoscrittori di comune accordo designano, quale soggetto Capofila della Associazione Temporanea di Scopo alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza, affinché gestisca i rapporti con gli associati, con gli enti e con tutti gli altri soggetti con i quali potranno attivarsi collaborazioni e partenariati utili al conseguimento dello scopo sociale.

Al Soggetto Capofila spetta la rappresentanza esclusiva, nonché la responsabilità per il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi previsti nei confronti dei terzi e la amministrazione del fondo comune.

Il Soggetto Capofila dovrà assicurare la corretta gestione dei fondi pubblici, assicurare il buon funzionamento dell'Associazione e predisporre una sede idonea per le attività legate allo sviluppo progettuale del presente accordo.

Il Capofila si impegna in particolare con il supporto del Responsabile Amministrativo e Finanziario:

1. ad attivare le risorse consulenziali, tecniche e organizzative necessarie alla elaborazione, alla presentazione e alla promozione nella tentata lista italiana – Unesco, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Scientifico e comunque acquisendo il parere anche del Comitato di Gestione;
2. ad assicurare le attività di segreteria organizzativa o a stipulare accordi con terzi o delegando altri enti partecipanti, nonché a fornire supporto tecnico logistico per le verifiche ed i sopralluoghi che verranno effettuati;
3. ad amministrare il fondo comune di cui all'art.4 con procedure amministrative e contabili improntate ad economicità, pubblicità, trasparenza ed evidenza pubblica;
4. a predisporre un rendiconto annuale della gestione corredato da una relazione sulle attività svolte.

Il Soggetto Capofila dovrà prevedere appositi capitoli di spesa nei propri Bilanci per la gestione del ATS secondo i principi di una contabilità analitica che soddisfi elevati standard informativi.

ART. 8 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

Gli associati si impegnano a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione degli interventi e possono contribuire alle spese per la predisposizione della candidatura e alla costituzione del fondo comune di cui all'art. 4 nella misura e nei tempi stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione temporanea di scopo ha un Consiglio Direttivo composto come all'art. 3c.

Il Consiglio Direttivo elegge il suo Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti con avviso, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, da spedirsi mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun componente e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano almeno 24 ore prima della medesima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le votazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

ART. 10 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha poteri di indirizzo, decisionali e di controllo sulle attività.

Il Consiglio Direttivo in particolare delibera in ordine:

- alla approvazione del cronoprogramma di attività e al monitoraggio della sua attuazione;
- alla determinazione dei contributi a carico degli associati per la copertura delle spese della candidatura;
- alla ricerca di contributi e sponsorizzazioni;
- alla individuazione di eventuali collaboratori di qualificata esperienza, al quale il soggetto capofila può conferire incarichi professionali per compiti di progettazione;

- alla individuazione del collaboratore al quale il soggetto capofila conferisce l'incarico di Responsabile Amministrativo e Finanziario;
- alla approvazione del dossier di candidatura da presentare nelle sedi competenti e delle sue modifiche ed integrazioni;
- alle azioni per la promozione della candidatura;
- alla approvazione dei rendiconti annuale della gestione presentati dal Soggetto capofila.

ART. 11 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto inil dai seguenti soggetti in persona dei rispettivi delegati che sottoscrivono:

Letto, approvato e sottoscritto

F.to

- (Capofila).....,
.....;

- (Mandante/partner),
.....;

- (Mandante/partner),
.....;

- (Mandante/partner),
.....;